

settore della sanità privata con determinate caratteristiche, previste al comma 5, siano promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitali, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.

Si è concessa (articolo 1, comma 8-*bis*) ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas, che si trovino in situazioni di particolare disagio non determinate da loro responsabilità, la facoltà di provvedere alla prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali fino al conseguimento dei requisiti per maturare il diritto alle prestazioni pensionistiche del loro fondo di previdenza di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084.

Si è ritenuto, ancora (articolo 1, comma 8-*ter*), di autorizzare il ministro del lavoro e delle politiche sociali a concedere una proroga, al massimo per 12 mesi e per 20 unità, dell'integrazione salariale straordinaria ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche sottoposte a procedura fallimentare a seguito di mancata omologazione e di concordato preventivo.

È apparso necessario (articolo 1-*bis*) esentare dall'obbligo di restituzione di quanto percepito i lavoratori e consentire all'INPS l'azione, nei confronti delle imprese e non già dei lavoratori stessi, per il recupero dei crediti derivanti dalla revoca della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari. La norma è chiaramente posta a tutela dei lavoratori nei casi in cui l'impresa, in situazioni di grave sofferenza finanziaria, non rispetti il programma di riconversione aziendale.

Con l'articolo 2-*bis*, in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente

utili, attraverso una modifica dell'articolo 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000, il comma 1 proroga, fino a tutto l'anno 2002, la possibilità di assunzione, da parte delle regioni e degli enti locali, di lavoratori impiegati in attività socialmente utili in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

Tale possibilità rappresenta uno strumento indispensabile per pervenire allo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, anche in considerazione del fatto che nelle convenzioni stipulate per il 2002 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali le regioni si sono impegnate a stabilizzare, entro il 31 dicembre 2002, il 20 per cento del personale impiegato in lavori socialmente utili.

Il comma 2 sana la delicata situazione che si verifica quando una società, anche cooperativa, destinataria di affidamenti a fronte dell'assunzione di lavoratori socialmente utili, accompagnata dall'incentivo di 18 milioni erogato a rate annuali da 6 milioni l'una, perde l'affidamento. La norma, consentendo all'impresa subentrante di beneficiare degli incentivi residui, sottrae il lavoratore al rischio del licenziamento e consolida, quindi, processi di stabilizzazione, impedendo la dispersione di risorse finanziarie pubbliche.

Il secondo periodo del medesimo comma raccoglie le esigenze di tutela dei lavoratori socialmente utili assunti e successivamente, entro un anno, licenziati per giustificato motivo oggettivo, vale a dire senza cause imputabili al lavoratore medesimo, e prevede che il periodo di prestazione lavorativa sia da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2000 per l'assunzione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili con 12 mesi di permanenza in tale attività tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

Con l'articolo 3-*bis* si è fatto ricorso ad una norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine. In particolare, è da precisare a proposito che l'articolo 3, comma 1, del decreto legisla-

tivo n. 368 del 6 settembre 2001 in materia di contratti a termine, nell'elencare tassativamente le ipotesi in cui è vietata la stipula del contratto a tempo determinato, alla lettera *c*) indica le unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine.

Con il decreto legislativo n. 368 del 2001 il legislatore ha invertito la logica precettiva propria della legislazione previgente, che esplicitava le causali specifiche in presenza delle quali era considerata legittima l'assunzione con contratto a tempo determinato, stabilendo il principio secondo il quale per assumere con tale tipologia di contratto non è più necessario che ricorra una delle causali specificatamente indicate dalla legge o dalla contrattazione collettiva, essendo viceversa sufficiente la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il superamento della logica delle causali specifiche, pertanto, ha indotto il legislatore a procedere all'elencazione tassativa solamente per le ipotesi per le quali l'assunzione a termine sia vietata. In tale ottica si rende necessario delineare il campo di applicazione del divieto di cui alla lettera *c*) del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, non potendosi porre in dubbio che la preclusione normativa in esso contenuta si riferisca unicamente alle ipotesi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonché di contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 dello stesso anno. Proprio in tali fattispecie, infatti, sussistendo le condizioni previste dalla normativa che disciplina i relativi istituti, è previsto il pagamento di un'integrazione salariale calcolata in percentuale sulla retribuzione di cui si fa carico l'INPS tramite l'apposita gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

La norma di interpretazione autentica, nell'intento di meglio definire le ipotesi in cui vige il divieto di assumere con contratto a tempo determinato, tende pertanto a chiarire che la preclusione normativa non si estende ai casi di riduzione dell'orario in cui il lavoratore beneficia, in luogo di una integrazione salariale, di un mero contributo, come nel caso dei contratti di solidarietà cosiddetti di secondo tipo, disciplinati dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 dello stesso anno. Il beneficio economico previsto in quest'ultima fattispecie, infatti, non è inquadrabile nella categoria delle integrazioni salariali avuto riguardo alle sostanziali differenze riguardanti peculiari aspetti dei due istituti: misura del trattamento, soggetto erogatore della prestazione economica, modalità di erogazione della stessa, differente regime contributivo, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione economica, procedura per la presentazione della domanda e termini di emanazione del decreto concessivo.

Infine, si è votato un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, al quale si è aggiunto un comma prevedendo una proroga di termini relativo allo schema di decreto legislativo in materia di collocamento. Sul punto è intervenuto il Comitato per la legislazione, che ha ritenuto di porre come condizione la soppressione della relativa disposizione per ragioni attinenti l'ammissibilità.

La Commissione ha approvato l'emendamento e i presidenti di gruppo dei partiti di opposizione hanno fatto presente la questione al Presidente della Camera, il quale ha anticipato una probabile pronuncia di inammissibilità. A questo punto, mi sembra opportuno che venga sottoposta al Comitato dei nove l'ipotesi di chiedere al Presidente uno stralcio dell'articolo oggetto dell'emendamento approvato.

Per completezza, mi pare opportuno precisare che la Commissione non ha ritenuto di accogliere alcuni emendamenti, soprattutto per l'incidenza di spesa che avrebbero avuto, evidentemente insosteni-

bile, e non già per il merito delle situazioni specifiche, certamente meritevoli di considerazione.

Con riferimento, in particolare, alla previsione relativa ai lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera, si erano avanzate proposte emendative di maggior tutela. Il voto non favorevole, pur nella consapevolezza dell'opportunità di una tutela più estesa per quei soggetti, è stato preceduto, in modo forse irrituale ma certo significativo, dall'anticipazione di un ordine del giorno impegnativo nel senso auspicato dagli emendamenti che il Governo, a mezzo del sottosegretario presente ai lavori, ha manifestato disponibilità ad accogliere.

In definitiva, come già detto nella relazione svolta in Commissione, con il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, il Governo ha predisposto una serie di misure necessarie per contrastare situazioni particolari di crisi aziendale nonché per assicurare adeguata tutela previdenziale a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone stipulata a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrata in vigore l'1 giugno 2002 ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera.

Al fine del raggiungimento del risultato, il decreto-legge ha coniugato l'adozione di misure consolidate, come il prolungamento dei benefici di alcuni ammortizzatori sociali, con nuove tipologie di impiego dei lavoratori ovvero con la previsione di corsi di formazione professionale ovvero, ancora, con l'incentivazione alla fuoruscita, anche se limitata ai lavoratori che intendono intraprendere attività autonoma in forma singola o associata.

Il provvedimento riguarda alcune situazioni di crisi aziendale che hanno determinato forti tensioni sociali originate da aspettative di lavoratori maturate nel tempo. Tali crisi appaiono da risolvere in modo definitivo e coerente, così com'è auspicabile non si ripetano casi di illu-

sione e poi delusione collettiva, determinata da una politica fatta di scelte sbagliate, o peggio, demagogiche.

D'altro canto, le situazioni specifiche richiedono interventi urgenti accompagnati, però, da soluzioni in linea con una forte e legittima aspettativa di impiego.

Il decreto-legge reca disposizioni urgenti per affrontare situazioni di particolare tensione per le quali, nel tempo, si è fatto ricorso agli strumenti, pur legislativamente previsti, che però hanno evidenziato la propria natura assolutamente assistenziale.

Le disposizioni al nostro esame tendono a dare soluzione definitiva alle questioni affrontate sia nel campo occupazionale che in quello previdenziale, calibrando l'intervento secondo le effettive necessità. La Commissione ha integrato opportunamente il testo, migliorandolo anche sotto il profilo della chiarezza. Complessivamente, si tratta di un provvedimento che va condiviso tanto per la tempestività dell'intervento che per le soluzioni adottate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, prendo la parola solo per sottolineare, come già fatto dal relatore, l'importanza di un provvedimento che cerca di mettere insieme l'utilizzo di strumenti già esistenti di protezione e di legarli, tuttavia, a politiche attive del lavoro, di determinare alcuni necessari interventi sul terreno previdenziale, di intervenire rispetto al segmento delle piccole imprese per prorogare gli strumenti esistenti, e di affrontare alcune questioni aperte per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Intervengo, soprattutto, per ringraziare il relatore ed il Presidente della Commissione e per dare atto a tutti i componenti della Commissione, della maggioranza e dell'opposizione, di un lavoro svolto in un clima di confronto utile, positivo e costruttivo, che ha sicuramente determinato, at-

traverso il confronto, un arricchimento del provvedimento, pur rafforzando, come è stato evidenziato, l'impostazione e la filosofia del provvedimento stesso. Mi sembra utile sottolinearlo, soprattutto in questa fase.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Presidente della XI Commissione*. Signor Presidente, con riferimento allo specifico passaggio che attiene all'emendamento volto a prevedere una proroga dei termini relativi all'esercizio della delega per lo schema di decreto legislativo in materia di collocamento, domani, all'esito di quanto il Comitato dei nove riterrà di valutare e di decidere, mi riservo di intervenire al riguardo.

In questa sede dico semplicemente che, se risulterà confermato l'orientamento della Presidenza della Camera di ritenere inammissibile tale emendamento, come dissi in Commissione, questa presidenza e questa Commissione non si riterranno affatto offese da un'eventuale determinazione di tal genere essendo la fattispecie assolutamente controvertibile e ricca di precedenti in un senso o nell'altro. La Commissione è e resta completamente disponibile a propiziare ed offrire alla deliberazione dell'Assemblea una soluzione che concili forma e sostanza e, cioè, rimedi ad una difficoltà determinatasi per adempiere alle esigenze di consultazione vaste e diffuse senza creare *vulnera* all'ordinamento ed alle procedure che regolano il nostro modo di deliberare.

Dunque, domani mattina, all'esito di quello che il Comitato ristretto andrà a deliberare, sarò in grado di essere doverosamente più preciso su questo punto.

PRESIDENTE. La questione sarà risolta, dunque, nel corso dell'esame del provvedimento.

Constato l'assenza dell'onorevole Dario Galli, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Sciacca. Ne ha facoltà.

ROBERTO SCIACCA. Signor Presidente, è vero che in Commissione vi è stato un clima di collaborazione. Tuttavia, vorrei ricordare che le opposizioni ed il mio gruppo, i Democratici di sinistra, hanno sollevato alcune questioni e hanno segnalato alcune contraddizioni che cercherò di riassumere brevemente.

Questo decreto-legge che ha per titolo « disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza » è il classico provvedimento a carattere *omnibus* che interviene su diverse questioni di cui non sempre si coglie il collegamento diretto ed organico. Con questo non intendo dire che i problemi affrontati nei diversi articoli del decreto-legge non abbiano un reale fondamento e, per certi versi, richiedano anche risposte urgenti. Anzi, per diversi di essi il nostro gruppo e gli altri gruppi di opposizione avevano sollecitato più volte il Governo ad assumersi impegni precisi e a presentare proposte. Quello che voglio dire è che non ci sembra che, pur nel carattere di emergenza e di specificità delle questioni affrontate, il Governo e la maggioranza propongano indirizzi di carattere innovativo e strutturale.

Vorrei ricordare che tante volte, quando abbiamo discusso nel passato di problemi analoghi, il centrosinistra si è sentito rimproverare ed accusare di proporre soltanto misure assistenziali e tampone. In particolare, vorrei ricordare come venne additata negativamente ogni misura che, nella precedente legislatura, interveniva per cercare di risolvere per l'avvenire la situazione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Se il testo al nostro esame in aula non contiene più la norma in base alla quale per due situazioni di crisi aziendale affrontate nel decreto-legge si riapriva il capitolo dei lavori socialmente utili lo si deve al fatto che, in Commissione, è stato approvato un nostro emendamento che collega i trattamenti

integrativi dei lavoratori a percorsi formativi o a misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale.

Veniamo al merito dei singoli articoli partendo dall'articolo 1. Esso, che contiene le norme per il prolungamento dei trattamenti di mobilità e di integrazione salariale (per alcune situazioni storiche di crisi aziendale), con il lavoro della XI Commissione lavoro, è stato integrato con alcune nuove norme che rispondono a situazioni gravi aperte da tempo e che, altrimenti, non avrebbero trovato risposta. Credo, però, che si possa ancora migliorare l'intervento cercando di allargare ulteriormente il raggio di azione del decreto-legge. È questa, tra l'altro, l'ultima occasione prima della legge finanziaria e vi sono situazioni in alcuni settori, come nel trasporto e nel tessile, che richiederebbero un'attenzione maggiore.

Venendo all'articolo 2, riteniamo positivo che si vada a recuperare, attraverso una proroga al 31 dicembre 2002, un importante strumento di incentivo alla mobilità per i lavoratori e le imprese minori anche con meno di 15 dipendenti. Questo strumento si è rivelato efficace ed è stato molto utilizzato in questi anni. Il Governo lo aveva fatto scadere e non aveva accolto le nostre proposte in sede di legge finanziaria per una sua proroga. Successivamente, anche attraverso atti di sindacato ispettivo, avevamo sollecitato il Governo ad intervenire per ripristinare la norma e per darvi copertura. Ora lo si fa, anche se con colpevole ritardo e lasciando aperti due problemi.

Il primo riguarda i lavoratori che sono stati licenziati in questo periodo di vacanza di legge e la loro possibilità di essere iscritti alle liste, sin dalla data del loro licenziamento. Il secondo riguarda invece l'efficacia della norma, che si potrebbe prolungare almeno fino al 2003, per non doverci trovare nuovamente di fronte al problema in sede di legge finanziaria. Ci auguriamo pertanto che, nel corso dell'esame in aula, si possa fornire una risposta a tali due problematiche.

Con riferimento all'articolo 3, che intende offrire una soluzione al problema drammatico che si trovano ad affrontare numerosi lavoratori italiani, rientrati (o che rientreranno) della Svizzera dopo avervi lavorato per molti anni, c'è da dire che in seguito all'accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera del 1973, non rinegoziato, è stato approvato l'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera nel 1999, che prevede la decadenza delle norme bilaterali; pertanto l'accordo aggiuntivo sul trasferimento dei contributi pensionistici decadrà automaticamente. L'impossibilità di trasferire i contributi determinerà per i lavoratori l'impossibilità di conteggiarli per poter richiedere la pensione di anzianità: migliaia di lavoratori emigrati in Svizzera, per motivi di lavoro, si troveranno quindi senza pensione in un'età molto difficile (tra i 53 e i 65 anni).

Per questa ragione il Parlamento da tempo si occupa del problema ed infatti la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha votato una risoluzione che impegnava il Governo a farvi fronte. Al Senato è stato già avviato l'esame di specifici progetti di legge ed altrettanti sono stati presentati alla Camera da tutti i gruppi. Ora, con la proposta in discussione, si riconosce l'urgenza del problema, ma la soluzione appare decisamente insufficiente. È infatti estremamente limitativo e non risolutivo concedere la cumulabilità dei contributi solo fino al 31 dicembre 2003; da questa norma la gran parte dei lavoratori interessati rischia di essere esclusa. Si dovrebbe portare tale termine almeno fino al 2007, cioè almeno fino all'entrata in vigore del regime contributivo per tutti i lavoratori italiani. Questa richiesta è sostenuta, peraltro, anche da tutte le associazioni dei nostri lavoratori emigrati in Svizzera e ritengo quindi che il Governo farebbe bene ad accoglierla.

Vogliamo poi sottoporre al Governo e alla maggioranza un'ulteriore questione. Abbiamo colto l'occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108, oggi al nostro esame, per rivolgere l'attenzione alla questione della maggiorazione delle pensioni

ad un milione di lire. Da quanto si è appreso negli ultimi giorni nell'ambito della discussione già da tempo in corso nel paese, sull'applicazione restrittiva della disposizione prevista dall'articolo 38 della legge finanziaria per il 2002, solo una platea ristrettissima di pensionati potrà avvalersi di tale maggiorazione. Abbiamo quindi presentato degli emendamenti volti all'allargamento dell'esigua platea dei beneficiari, nei limiti comunque delle risorse già stanziare, che dalle stime effettuate dagli istituti previdenziali risultano in eccedenza.

Vorremmo infine segnalare una questione che è stata oggetto di ampia discussione in Commissione, con riferimento alla quale è stata adottata una soluzione che non ci ha convinto: mi riferisco al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame, che definisce una proroga ai termini su di una delega non esercitata dal Governo. Non abbiamo condiviso la decisione di aver dichiarato ammissibile l'emendamento proposto dal relatore, che ha introdotto tale proroga dei termini. Su questa decisione il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, insieme ad altri gruppi dell'opposizione, ha sollevato obiezioni di costituzionalità al Presidente della Camera. Com'è noto, in data 29 marzo 2002, il Presidente della Repubblica ha provveduto a rinviare alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, proprio in ragione dell'inserimento di disposizioni volte a prorogare un termine già scaduto per l'esercizio della delega legislativa, ritenendo la situazione di evidente illogicità giuridica.

Ora, con il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 108 si dispone un differimento di sei mesi nei termini previsti dall'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'emanazione di decreti legislativi correttivi di precedenti decreti legislativi in materia di ammortizzatori sociali e di incentivi all'occupazione. A legislazione vigente, il termine per l'esercizio della suddetta delega verrebbe a scadere

proprio il prossimo 19 luglio, ma — in virtù del disposto del comma 4 del citato articolo 45 della legge n. 144 del 1999 — è previsto che il Governo decada dall'esercizio della delega, qualora non trasmetta alle Camere il relativo schema di decreto legislativo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega stessa.

Tale termine è scaduto il 20 maggio del 2002.

Questo nostro parere è stato, tra l'altro, confermato dal Comitato per la legislazione, il quale ha posto come condizione che all'articolo 1, comma 2, si sopprima la relativa disposizione volta a modificare il termine per l'esercizio di una delega, in quanto l'inserimento di tale disposizione in un disegno di legge di conversione non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge.

Per queste motivazioni, che potrebbero costituire un precedente per altre deleghe in scadenza o già scadute, riteniamo sarebbe opportuno soprassedere all'inserimento del comma 2 dell'articolo 1 e, a tal proposito, abbiamo anche presentato un emendamento che lo sopprime.

In conclusione, questo decreto-legge contiene luci ed ombre in merito alle finalità che si propone. Alcune norme migliorative sono state introdotte nel testo approvato dalla Commissione e ci auguriamo che ulteriori miglioramenti possano essere introdotti durante il confronto in aula e con l'approvazione definitiva del testo da parte di questa Camera (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ci troviamo di fronte ad un provvedimento piuttosto composito, stretto tra Scilla e Cariddi, come gli stessi titoli indicano. Infatti, il decreto-legge in esame riguarda disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

Su entrambi i temi pendono due grandi provvedimenti (appunto Scilla e Cariddi): da un lato, il provvedimento relativo al mercato del lavoro, quello che contiene o conteneva la famosa o famigerata modifica relativa all'articolo 18 dello statuto dei diritti dei lavoratori, attualmente in discussione al Senato e, dall'altro, la legge delega in materia pensionistica, rispetto alla quale in Commissione lavoro — come il presidente, che gentilmente ascolta, sa — abbiamo chiesto al Governo un chiarimento di fondo in ordine a quali siano le sue effettive intenzioni, vale a dire se procedere in questo campo oppure sospendere in attesa di una definizione della questione in sede di confronto con le parti sociali.

Quindi, necessariamente, affrontiamo una materia un po' — se il Presidente mi consente — di sponda, all'interno della quale sono inserite norme di vario genere che, dunque, non suscita particolare *pathos* nell'Assemblea parlamentare, voglio sperare non per disinteresse rispetto alla materia in sé ma, appunto, perché la stessa è in ogni caso subordinata a decisioni più grandi, alcune delle quali probabilmente sono sottratte a questo Parlamento.

Dunque — per chi ha della discussione sulle linee generali una concezione semanticamente propria, nella quale si affrontano problemi generali senza soffermarsi su un dettaglio o un *résumé* degli emendamenti, che può essere svolto in un'altra fase del dibattito — è difficile intervenire. Lo faccio semplicemente per segnalare alcuni aspetti, affinché ne rimanga qualche traccia a verbale e perché le mie considerazioni possano costituire un precedente rispetto a qualche intervento che svolgerò in sede di illustrazione dei singoli emendamenti.

Nel corso della futura discussione, con riferimento agli aspetti lavoristici, insisteremo su due elementi — che voglio volutamente generalizzare, anche se attengono ad alcuni aspetti specifici — che dalla drammaticità di questa specificità traggono forza.

Quanto al primo aspetto, nel testo sono previsti provvedimenti di proroga dei trattamenti di mobilità in aree del Mezzogiorno particolarmente tormentate anche da recenti vicende che hanno riguardato la condizione ecoambientale della zona; in questo caso, mi riferisco a Gela, a Priolo e annessi e connessi. Durante la discussione in Commissione, su iniziativa del relatore, è stata introdotta una modifica che decurta ulteriormente il godimento dell'indennità di mobilità. Capisco che si possa dire che ognuno è affezionato a vecchie convenzioni; in questo caso, indubbiamente, l'espressione può riferirsi a me stesso. Tuttavia, torno a ripetere che un provvedimento di sostegno al reddito, per logica, non può contenere un'idea di *décalage* nel tempo, quasi che vi fosse un rifiuto a reintrodursi in una condizione di lavoro e, quindi, di reddito, di retribuzione e di salario pieno, tra virgolette: si tenga conto che le retribuzioni italiane, come lor signori sanno, sono al penultimo o al terzultimo posto nel quadro europeo, a parità di prestazioni lavorative. Non è pensabile che una persona, che ha famiglia, che affronta problemi e che vuole, comunque, disporre di un minimo di reddito, scelga naturalmente una condizione di sussistenza ai minimi termini, quando potrebbe aumentare il proprio reddito tramite una prestazione lavorativa.

Se il problema è l'esistenza di altre forme di lavoro, su questo si può intervenire per via ispettiva. Mi riferisco ad altre forme di lavoro nascoste nelle intercapedini di un'economia più o meno sommersa: in questo caso, si dovrebbe intervenire tramite un'azione ispettiva che ne proibisca o, quanto meno, ne limiti le possibilità di accesso. Non si può intervenire su un diritto riconosciuto, se il lavoro è stato perso non per propria responsabilità ma per la situazione contingente o strutturale dell'economia o per un processo di ristrutturazione, in cui non siano stati utilizzati gli altri mezzi disponibili, previsti almeno nello spirito originario della legge 23 luglio 1991, n. 223, sui licenziamenti collettivi. Siamo, quindi, di

fronte a tutt'altra fattispecie rispetto a quella dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Ebbene, si deve necessariamente concludere che un *décalage* nel tempo del trattamento di mobilità è illogico, è — lo ripeto — illogico; al contrario, più la condizione di non occupazione diventa cronica in capo alla persona, più diventa difficile la sua occupabilità. Quindi, il *décalage* aggiunge alla tragedia della mancanza di una ricollocazione in un nuovo rapporto di lavoro il dramma quotidiano della diminuzione del reddito; dopodiché, non c'è da meravigliarsi se esiste un'economia sommersa, illegale o, addirittura, ai confini della microcriminalità. E qualche volta questi confini sono travalicati.

Noi dobbiamo assumere il problema dell'assistenza contro la disoccupazione come un problema estremamente serio. Nel quadro OCSE, l'Italia è uno degli ultimi paesi, superato forse dalla Grecia e da un paio d'altri. Non ricordo se siamo penultimi o terzultimi: queste classifiche variano annualmente e, non essendo gradevoli come quelle dei campionati calcistici, non vengono seguite con grande entusiasmo.

In ogni caso, siamo uno degli ultimi paesi quanto a spesa diretta nei confronti dei disoccupati. Per spesa diretta, come è noto, si intende, non i 14.540 miliardi di lire che nell'ultimo bilancio stabilito in lire costituivano i trasferimenti dello Stato alle imprese, ossia ai datori di lavoro, in funzione di incremento dell'occupazione sotto forma di incentivi, di sgravi fiscali o di quant'altro, ma diretta nel senso di un trasferimento di quantità monetaria nelle tasche — signori! — dei disoccupati. In altre parole, non abbiamo un salario di cittadinanza, un salario sociale o un reddito minimo garantito: insomma, non abbiamo un trasferimento alle persone in modo tale di metterle in condizione di evitare un continuo ricatto sul fronte del mercato del lavoro in relazione alla loro necessaria ed inevitabile — spero che nessuno lo contesti — volontà di sopravvivenza quotidiana. Inoltre, anche quando viene prevista dal legislatore una forma di

indennità di mobilità, che rompe il meccanismo della continuità del rapporto di lavoro, si prevede un *décalage*.

Ora, voglio ricordare al relatore che quando venne pensata una riforma della cassa integrazione (mi riferisco in questo caso — ahimè — agli anni ottanta assai lontani), perché anche da parte delle organizzazioni sindacali si poneva in dubbio la possibilità dell'esistenza di un istituto, che poteva continuare ad essere applicato per un numero quasi indefinito di anni, di proroga in proroga (l'Italia è il paese delle proroghe, come è noto), in costanza di rapporto di lavoro, si decise che poteva essere anche pensabile — sottolineo, poteva essere anche pensabile — che questo rapporto di lavoro venisse meno, una volta che (questa era la filosofia originaria della legge n. 223 del 1991, o meglio dei lavori parlamentari preparatori della stessa legge) intervenisse davvero il licenziamento collettivo — sempre di questa fattispecie sto parlando — ma in ultima istanza, ossia dopo che si era tentata la riduzione consensuale dell'orario di lavoro, dopo che si fossero tentate le forme di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, e dopo che si fossero tentati i contratti di solidarietà, insomma tutte le forme morbide, peraltro già sperimentate in altri paesi, con cui si poteva sopperire, anche per un periodo non breve, alle difficoltà dell'azienda, del settore o di quella particolare zona, senza arrivare al dramma dei licenziamenti. A questo punto, una volta che tutto questo fosse stato esperito, evidentemente senza successo, si poteva anche pensare ad una scissione, ad una recessione, ad una cesura nel rapporto di lavoro. Pertanto, il lavoratore non era più dipendente di quella società, ma continuava ad avere una indennità di mobilità, quindi un sostegno al reddito, che era pari almeno alla cassa integrazione, che già inizialmente — come voi ben sapete — è pari all'80 per cento del salario pieno. Allora, noi pensavamo che non potesse scendere oltre questa cifra: invece, il legislatore decise di scendere oltre tale cifra fino ad arrivare al 20 per cento dell'80 per cento.

Alla fine, tutto questo, rivista la composizione tra contribuzione e altre voci, porta il salario più o meno al di sotto del 50 per cento della cifra iniziale. Con queste cifre non si vive: questo è il problema. Infatti, con i salari operai come quelli italiani (nel caso dei metalmeccanici poco più di un milione di vecchie lire, meno della corrispondente qualifica dell'operaio tedesco) non si vive, c'è poco da fare. Se li portiamo al di sotto o vicini alla cifra del 50 per cento, noi stimoliamo altre forme più o meno lecite di approvvigionamento del reddito, senza avere alcuna possibilità di controllo sui medesimi.

Allora, io sostengo e dico che è cieca questa logica, questa « turcheria » nella gestione dell'assistenza. Se si accede al concetto di protezione del reddito del disoccupato — trasferito, come è giusto fare, direttamente nelle sue tasche e non di un ipotetico datore di lavoro —, se cioè si evita che piova sul bagnato umidificando, finalmente, l'asciutto, bene, allora conviene farlo in maniera non dico piena, ma senza continuare a seguire quella logica secondo cui si perde il 20 per cento, poi ancora il 20 per cento e via di questo passo. Signor Presidente, questa è la prima questione che mi sono permesso di sollevare cercando di rimanere nella generalità in seguito, quando analizzerò gli emendamenti, entrerà nel dettaglio.

La seconda questione riguarda il nesso tra indennità di mobilità, formazione e lavori socialmente utili. Anche in questo caso, come vedrete, i nostri emendamenti cercano di capovolgere la logica del Governo, della maggioranza e del relatore. Non si vuole il condizionamento del lavoro socialmente utile prestato presso un ente locale ai fini dell'indennità di mobilità né l'obbligo della formazione, della partecipazione a corsi ai fini del godimento dell'indennità: questa è una falsa garanzia. Noi dobbiamo attribuire l'indennità di mobilità perché la gente, che ha lavorato tanto e che si trova — non per propria colpa — in uno stato di disoccupazione, sopravviva e cerchi lavoro. Torno a ripetere che nessuno si trova naturalmente in una condizione di assistenza, questa è una

demagogia iperliberista confutabile da mille ed una inchieste dal punto di vista sociologico.

Dobbiamo mettere questi lavoratori in condizioni di avere — scusate la rozzezza dell'espressione — pane e salame. Lo Stato, visto che si deve preoccupare dell'elevamento culturale — se mi permettete questa parola —, professionale e di capacità produttiva delle singole persone, deve mettere a loro disposizione dei corsi professionali o possibilità di occupazione nell'ambito di un lavoro socialmente utile, che può anche incrementare la loro capacità e, dunque, la loro forza sul mercato e ciò integrando l'indennità di mobilità con lo stipendio pieno. Tale stipendio dovrà essere uguale a quello percepito da altri lavoratori impiegati nelle stesse mansioni o, quanto meno, non inferiore all'ultimo stipendio — ovvero salario, visto che stiamo parlando di categorie basse e non certo di ingegneri elettronici — conosciuto (per fare la metafora di un famoso film). Questo è il capovolgimento logico — quindi anche normativo — che dà ragione ad alcuni emendamenti che in seguito verranno esaminati. Dove si pone la condizione dell'indennità di mobilità e della fruizione dei corsi, al contrario si propone l'indennità di mobilità con l'aggiunta della possibilità di fruire dei corsi o di avere accesso a lavori presso le amministrazioni o gli enti pubblici — i famosi lavori socialmente utili —, in questo caso con l'integrazione di ciò che separa l'indennità di mobilità — già pari alla cassa integrazione, cioè all'80 per cento — dallo stipendio pieno per l'equivalente funzione o, quanto meno, prendendo in considerazione l'ultimo stipendio conosciuto dalla persona che svolge quel tipo di lavoro. Si tratta di un'altra filosofia, me ne rendo conto: è una filosofia che costa anche qualcosa, ma è anche rispettosa del lavoro, del suo diritto, delle condizioni in cui la prestazione lavorativa si svolge.

Prima di arrivare all'ultimo problema — che mi sta particolarmente a cuore — ve ne è un altro rappresentato dal carattere « raccogliaccio » del testo che emerge dai lavori della Commissione e ciò anche a

causa dell'introduzione di alcune modificazioni. Sottosegretario Viespoli, vorrei umilmente ricordarle — naturalmente sulla base dei principi « bignameschi » del diritto pubblico e costituzionale — che la legge dovrebbe avere un carattere astratto e generale. In questo momento non riesco esattamente a trovare il punto che vorrei analizzare, il quale però rappresentando l'origine di un emendamento è sicuramente contenuto nel testo.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Si tratta di un emendamento dell'opposizione !

ALFONSO GIANNI. È difficile poter scrivere che una norma non può essere goduta da un numero di lavoratori superiori a venti unità.

Insomma, indicate nome e cognome. Lei ricorda la poesia di Prévert a proposito della famiglia di Luigi che non arrivava nemmeno ad una certa cifra; in questo caso arriviamo a 20 lavoratori e ne indichiamo nome e cognome. È una notazione di stile !

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Non c'entra il Governo; si tratta di un emendamento dell'opposizione !

ALFONSO GIANNI. La replica del Governo riapre la discussione. Comunque, è un po' sorprendente; si tratta di un aspetto che ho sollevato al fine di prospettare un'altra questione che il sottosegretario Viespoli conosce bene; non guardo al numero — non sono infiniti in questo caso — ma credo siano meno di 400 (non ricordo, non vorrei dimenticarne alcuno, forse potrei anche indicare i nomi e i cognomi) o 398; sono un caso di specie, rivelatore degli effetti di un processo di privatizzazione che, al di là della mia ideologia, è stato condotto in modo canino. Mi riferisco ai lavoratori della Ligabue (li potete vedere sdraiati all'aeroporto di Fiumicino), i quali ancora aspettano la soluzione del problema della continuità del rapporto di

lavoro. Al riguardo, in Commissione lavoro è stata approvata all'unanimità una risoluzione, anche grazie al suo presidente che è presente in aula; è stato accettato dal Governo un ordine del giorno in occasione di un altro provvedimento presentato dai colleghi dei Democratici di sinistra e vivamente da me appoggiato; vi sono state alcune prese di posizione da parte del presidente della regione Lazio (un po' lontano dalle mie convinzioni politiche), del presidente della provincia, del sindaco di Fiumicino e di Roma, ovvero degli enti locali ai quali fa capo l'aeroporto di Fiumicino; tuttavia, si tratta di un aeroporto internazionale e pertanto la questione riguarda il trasporto aereo internazionale.

Pertanto, da un lato, vorrei sottolineare — lo faccio in sede politica — la volontà di giungere, tramite al tavolo di concertazione organizzato presso il Consiglio dei ministri e del quale il sottosegretario Viespoli credo sia uno dei protagonisti, ad una soluzione dignitosa per questi lavoratori; dall'altro lato riproponiamo in questa sede, sotto forma emendativa, il tema della estensione dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali. Naturalmente questa norma prelude ad un discorso più complessivo. Per questo motivo affermo che ci troviamo tra Scilla e Cariddi, vale a dire tra due grandi riforme o controriforme, a seconda del giudizio, relative al mercato del lavoro e alle pensioni, nell'ambito delle quali dovrebbe rientrare, anche con riferimento all'aspetto dei rapporti con le organizzazioni sindacali, il tema degli ammortizzatori sociali; per anticipare e richiamare questo tema in senso universalistico si dovrebbe affrontare il problema dell'introduzione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del trasporto aereo che attualmente ne sono privi, così come ne è priva tutta una serie di tipologie di lavoratori che non rientrano strettamente nel settore industriale e manifatturiero. È un grande problema perché non si può proclamare, come il Libro bianco prevede, la necessità di un statuto dei lavori, riconoscendo dunque una pluralità di tipologie di lavoro (l'ISTAT ha affermato che in questo paese vi sono 41 tipologie di lavoro,

ma credo abbia esagerato; è come se ci trovassimo nella stessa situazione della Francia: come si fa — diceva De Gaulle — governare un paese che ha 400 tipi di formaggi? Fra poco arriviamo a 400 tipi di rapporti di lavoro e diventa ingovernabile il mondo ed il mercato del lavoro! Indubbiamente è chiaro che siamo di fronte ad una pluralità di tipologie di lavoro (può non piacere a me, ma ad altri sì) e non più ad una tipologia classica di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con una connotazione di relativa o quasi totale sicurezza e copertura dal punto di vista della difesa contro il licenziamento o dal punto di vista previdenziale o della tutela sanitaria.

Pertanto occorre al riguardo dare dei segnali; non si può fare un convegno sullo statuto dei lavori, rimandando sempre, di volta in volta, i problemi concreti che alludono a questa necessità. Occorre estendere il sistema degli ammortizzatori sociali anche alle categorie che ne sono prive, traendone occasione da fatti drammatici; lo si può fare perché è stato fatto nei confronti di alcuni pezzi del sistema inerente al trasporto aereo, come in alcuni casi è avvenuto ad esempio a Linate — così mi si dice — o altrove.

Quindi nelle pieghe del sistema legislativo attuale, senza aver ancora posto mano a riforme che personalmente auspico, o ad altre ipotesi di modifica avanzate altrove, si può agire per definire positivamente una situazione che è scandalosa e che rivela, in un centro nevralgico del trasporto aereo internazionale, una situazione di sofferenza per coloro che ci lavorano. Ho rispetto per tutte le categorie, ma ho anche il senso delle cose, in parte perché sono stato un sindacalista ed in parte perché gli anni passano per tutti. Comprendo quindi che per categorie strategiche quale quella dei piloti o per altre sia più semplice far valere le proprie posizioni, legittime e giustissime, che, peraltro, sostengo. Sento tuttavia il bisogno di sostenere ancor di più le ragioni di coloro che lavorano alla ristorazione per i passeggeri che viaggiano lungo i tragitti internazionali, personale che non ha forza di contrattazione — a meno che non voglia

sdraiarsi dinanzi agli aerei per bloccarli — ma che, in una concezione economica, ed anche umana, dell'insieme del trasporto aereo, è altrettanto importante.

Non vorrei ritornare alla famosa battuta marxiana sulla cuoca che può prendere il potere nel paese, perché questo fa parte di una certa mitologia che, sotto il profilo letterario, mi piace ricordare. È indubbio però che questa società, complessa, immateriale e sofisticata, senza coloro che svolgono i lavori umili, non va avanti, a meno di non pensare che tali lavori possano essere svolti soltanto dagli extracomunitari; allora però occorrerà farli riemergere, come da noi proposto. E allora: o si risolve questa situazione oppure anche l'aeroporto internazionale di Fiumicino, se non si risolve il problema della società Ligabue, pur non riguardando la questione dei piloti o dei controllori di volo, degli *stewart* delle *hostess*, difficilmente funzionerà.

Mi sembra allora, signor rappresentante del Governo, che quella rappresentata da questo eterogeneo e « salsiccioso », — come avrebbe detto il presidente Ingrao — decreto-legge, potrebbe essere un'ottima occasione per prevedere una norma *ad hoc* che offra uno spiraglio di luce in questo contesto. Se si riuscisse poi, all'interno di questo contesto — *per aspera ad astra* — anche ad incrementare la disponibilità del Governo sulla questione delle pensioni minime, finalmente rispondendo non soltanto ad un proclama del tutto elettorale formulato dalla destra, ma ad un emendamento presentato nella scorsa legislatura da Rifondazione comunista (che il centrosinistra non accolse e che le destre strumentalmente appoggiarono, salvo poi capovolgere le posizioni) e se si portassero le pensioni minime per tutti ad un milione di lire, allora si potrebbe fare molto. Ho sentito parlare un certo ministro T della possibilità di allargare i vincoli contenuti nei Trattati di Maastricht, di Amsterdam e in altre migliaia di trattati stipulati in ridenti città i cui nomi mi sfuggono; probabilmente ve ne sono anche di non ufficiali. È un'idea che noi portiamo avanti da tempo; a mio parere, occorrerebbe

ritornare ad una logica di allargamento dei cordoni della borsa e di rilancio della domanda; lo dico dal punto di vista di chi ha una concezione liberale, ma anche dal punto di vista di chi ha invece una concezione di tipo solidaristico o comunista (come qualcuno potrebbe accusare) sarebbe realmente il momento di allargare i cordoni della borsa, considerato che i salari italiani sono nelle condizioni che ho descritto, che il livello di povertà cresce nel contesto europeo ed anche in quello italiano e che purtroppo la relativa e molto modesta diminuzione del tasso di disoccupazione non consente, per ciò che riguarda le classi più umili, a questo paese di essere in una condizione di prosperità e di tranquillità sociale.

Noi vogliamo capire, allora, le intenzioni del Governo. Intendiamoci, non abbiamo molta fiducia, però questo è un Parlamento e uno esprime un auspicio, con tantissimo — come diceva Romain Rolland — pessimismo della ragione, però lo espone, altrimenti si dovrebbe zittire definitivamente, dovrebbe lanciare un grido di dolore e acquietarsi per sempre. Tuttavia, anche in vista del DPEF, che arriverà alla Camera domani o giù di lì, siamo curiosi di capire se si aprirà qualche spiraglio per la soluzione di problemi concreti. Sarebbe importante; noi comunque lo chiediamo e ci battiamo per i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2843)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Gazzara.

ANTONINO GAZZARA, *Relatore*. La ringrazio, signor Presidente. Più che una replica, si tratta solo di qualche considerazione, soprattutto in merito all'intervento lucido ed attento dell'onorevole Alfonso Gianni, il quale mi ha attribuito il

merito — ma non lo voglio, perché non mi appartiene — di aver modificato una norma, decurtando del 20 per cento l'indennità di mobilità prevista. Rispondo soltanto che la previsione originaria era che la misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga fosse ridotta del 20 per cento. Nella relazione avevo fatto notare — e, come me, aveva fatto il Comitato per la legislazione — che questa dicitura si prestava ad interpretazioni differenti. Mi è stato risposto con tempestività inusitata dal ministro, il quale ha affermato: in merito all'osservazione sulla riduzione dell'indennità di mobilità, si puntualizza che la riduzione del 20 per cento prevista ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 va applicata sulla misura dell'indennità già decurtata dopo il primo anno di fruizione dell'indennità medesima. Ciò si evince — quindi, non è un'aggiunta né una modifica — anche dalla relazione tecnica che ha accompagnato il provvedimento, in quanto l'importo delle indennità mensili, rispettivamente 597 e 609 euro, riferite alle due fattispecie considerate, è effettivamente il risultato derivante dalla doppia operazione di riduzione della misura massima dell'indennità di mobilità. Quindi, si è compiuta un'attività di chiarezza, per evitare illusioni e contestazioni successive, mentre il discorso era chiaro da prima, anche se non era stato esplicitato — e risulta evidente anche da quanto emerge in questa discussione — come avrebbe potuto e forse dovuto essere.

In secondo luogo, verranno presentati emendamenti relativi alle pensioni minime. Mi rendo conto che il tema è delicatissimo e che la platea delle persone interessate, che si trovano in una situazione di disagio economico è notevole; mi rendo conto anche delle difficoltà che ci sono e mi rendo conto, soprattutto, della difficoltà politica di accettare il fatto che il Governo abbia mantenuto l'impegno e che, a fronte di una platea di 2 milioni e 200 mila interessati, ha già soddisfatto un milione e 800 mila domande da parte di coloro che possedevano i requisiti, confermando peraltro la disponibilità a redistribuire le somme residue per sovvenzioni o

comunque per interventi di identico tipo. Quindi, ben vengano gli emendamenti, con l'augurio che le somme disponibili siano sempre maggiori.

Vi è infine un terzo punto. La disponibilità ad esaminare con attenzione gli emendamenti c'è tutta, tanto di carattere particolare, quanto di carattere generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. La ringrazio, signor Presidente. Vorrei soltanto puntualizzare alcune osservazioni rispetto a quanto è emerso dal dibattito. Innanzitutto, neanche nell'impostazione iniziale del provvedimento, poi opportunamente corretta in Commissione, vi era alcuna intenzione da parte del Governo di determinare nuove figure di lavoratori socialmente utili. Si trattava, nel caso di specie, per soggetti che sono coinvolti in misure di accompagnamento, di prevedere comunque le condizioni per cui, rispetto al sistema di protezione, si determinasse una prestazione, che era stata individuata all'interno di un'attività socialmente utile.

Tale impostazione trova sostegno nella modifica apportata in sede di esame in Commissione tant'è che il Governo non ha avuto alcuna difficoltà a accogliere un emendamento che chiarisse tale impostazione e che sostanzialmente riportasse — anche rispetto ai casi di proroga della mobilità — la stessa fattispecie prevista successivamente per la vicenda riguardante i lavoratori del settore sanitario. Tali soggetti, peraltro, non hanno tutela. Essi rappresentano una tipologia di soggetti rispetto alla quale si interviene dopo un percorso che ha visto l'applicazione della cassa integrazione straordinaria, visto lo stato di carenza di tutele. Si determina, dunque, una tutela per chi non l'ha. Ciò, giustamente, invita ad una più compiuta riflessione su come determinare condizioni di tutela per quei soggetti che non hanno tutele, e su come articolare, non una diversa filosofia, ma un raccordo tra prestazione e politiche attive del lavoro,

finalizzato all'occupazione dei lavoratori, tenendo anche conto, onorevole Gianni, delle competenze nell'ambito del settore della formazione professionale.

Vorrei, inoltre, evidenziare la questione relativa ad un aspetto delicato — che credo imponga al rappresentante del Governo un chiarimento — riguardante l'articolo 1, comma 2, e la proposta del relatore, condivisa dal Governo ed accolta dalla stessa Commissione successivamente al parere espresso dal Comitato per la legislazione.

La proposta del relatore ci sembra utile e di buon senso. Tuttavia, ritengo che la posizione del Governo rispetto ad un argomento tanto delicato ed il senso di responsabilità che la Commissione ed il presidente della stessa hanno mostrato nell'esprimere detto parere, abbiano avuto origine dalla consapevolezza dell'esistenza di un precedente che corroborava questa indicazione, legato — aggiungo, paradossalmente — proprio all'articolo 45 che si intendeva modificare attraverso l'emendamento. Tale precedente inseriva una proroga all'interno di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, in una situazione temporalmente diversa. Infatti, in quel caso, si trattava di una delega aperta, nel senso che ancora non erano scaduti i termini ma che tuttavia determinava l'inserimento di una proroga all'interno di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Nel caso di specie è difficile parlare di concessione di una nuova delega o di proroga di una delega in essere; si tratta piuttosto di un recupero relativamente al processo complessivo di espressione dei pareri, per consentire il rispetto dei termini di consegna dei decreti al Parlamento.

Credo che — lo ripeto — la soluzione individuata dal relatore, pur con le considerazioni giuste ed istituzionalmente corrette del presidente della Commissione, possa determinare le condizioni per il raggiungimento dell'obiettivo di non interrompere un processo normativo, peraltro ampiamente condiviso sia sul terreno sociale, attraverso il coinvolgimento delle

parti sociali, sia su quello istituzionale, attraverso il parere già espresso dalla Conferenza unificata.

Un'ultima considerazione riguarda le riflessioni svolte dall'onorevole Gianni sul tema dei lavoratori del settore del trasporto aereo ed in particolare della Ligabue.

Come ha già sottolineato l'onorevole Gianni, si tratta di una vicenda che il Ministero del lavoro sta seguendo, nel senso che, dopo un percorso che ha riguardato altri soggetti i quali hanno tentato di trovare soluzioni ad una vicenda difficile e per molti aspetti anche drammatica (che, per questo motivo, necessita quindi del massimo della sensibilità operativa possibile), si è assunto il compito di coordinamento rispetto a tale settore e a tale particolare vicenda che coinvolge soggetti pubblici e privati.

In questa fase, mi permetto soltanto di evidenziare — fermo restando un approfondimento in sede di discussione sugli emendamenti — che si tratta di una questione rimessa alle parti, perché queste ultime si stanno confrontando, stanno discutendo (peraltro, lo ripeto, si tratta di parti sociali ma con il forte coinvolgimento da parte di soggetti che, come l'onorevole Gianni ricordava, sono la regione, il comune, la provincia di Roma ed altri). Si tratta insomma di una materia che, in questo momento, è in discussione tra le parti al fine di individuare un punto di convergenza.

Ritengo quindi che, in questa fase, sia giusto lasciare tale materia al confronto delle parti perché credo si tratti di una questione rispetto alla quale — lo dico con estrema chiarezza — deve emergere un forte senso di responsabilità, in particolare sul versante datoriale, che si avvia — me lo auguro — ad una positiva soluzione e rispetto alla quale, in questa fase, è forse più giusto (salvo l'approfondimento in sede di esame degli emendamenti) mantenere un'attenta vigilanza al fine, eventualmente, di intervenire in seguito sul terreno di un ulteriore accompagnamento (nel caso in

cui non si dovesse trovare un punto di sintesi soddisfacente nel confronto già in essere).

Per il resto (trovo giusto rinviare l'approfondimento alla fase di discussione degli emendamenti), sul tema delle pensioni minime, non so se questo sarà il provvedimento all'interno del quale individuare un'ulteriore possibilità di utilizzo delle risorse (quindi l'individuazione di altre tipologie) ma, sicuramente, il Governo non può che ribadire — perché lo ha già affermato e detto in più circostanze ed occasioni — che, una volta definita, per così dire, la prima platea dei soggetti coinvolti dall'aumento della pensione ad un milione, fatto il monitoraggio, determinati i numeri, le quantità e rapportate queste ultime alle previsioni dell'INPS in termini di numeri complessivi di tale platea di riferimento, è chiaro che le risorse individuate nell'ambito della finanziaria dovranno essere vincolate in relazione all'oggetto — cioè l'aumento delle pensioni minime — attraverso un'articolazione, da determinarsi in questa o in altra sede, che comunque costituisce, in relazione al provvedimento, un impegno che il Governo intende rispettare.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (2133) (ore 17,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da

prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2133)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 116 del codice civile italiano prevede che lo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia debba esibire un certificato rilasciato dalle autorità competenti del proprio Stato, nel quale si attesti che, in base alle leggi di detto Stato, nulla osta al matrimonio.

In Australia, in base all'ordinamento vigente, non esiste alcuna autorità in grado di rilasciare un tale certificato. La situazione è simile a quella che si verificava con gli Stati Uniti d'America e che fu risolta nel 1965 con uno scambio di lettere che prevedeva la possibilità di presentare una documentazione sostitutiva. Si è pertanto pervenuto con il Governo australiano di regolare la situazione allo stesso modo.

Conseguentemente, lo scambio di lettere con l'Australia prevede che, qualora i cittadini australiani che intendono con-

trarre matrimonio in Italia non possano presentare la documentazione prevista dall'articolo 116 del nostro codice civile, l'Italia accetti i seguenti documenti: o una dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano di fronte all'autorità australiana competente in Italia, oppure ogni altro documento australiano dal quale risulti indirettamente che, in base alla legge australiana, nulla osta al matrimonio.

Inoltre, qualora i documenti di cui alla lettera *b)* non fossero disponibili, essi potranno essere sostituiti da un atto notorio firmato in presenza del console o dell'ufficiale dello stato civile italiano dal quale risulti che nulla osta al matrimonio.

Lo scambio di lettere tra l'Italia e la Australia in materia di matrimonio comporta una deroga all'articolo 116 del codice civile e quindi incide sulla normativa italiana; pertanto, come avvenne nei riguardi di analogo accordo con gli Stati Uniti d'America, a cui facevo riferimento prima, lo scambio di lettere deve essere oggetto di approvazione parlamentare che dia piena ed intera esecuzione allo stesso.

La deroga all'articolo 116 del codice civile non contrasta con i principi della Costituzione italiana né con la disciplina comunitaria né ha rilevanza per i profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ad eventuali precedenti interventi di delegificazione. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Si tratta, dunque, di un atto necessario per facilitare le relazioni tra i due paesi, che caldamente raccomandiamo. In Commissione ha avuto l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziare a mia volta la relatrice, che ha

spiegato, con ogni dettaglio possibile, il significato di questo disegno di legge che è stato licenziato all'unanimità dalla III Commissione e che, in realtà, ricalca un'azione simile avvenuta nel 1965 per quello che riguarda i matrimoni tra cittadini italiani e cittadini statunitensi. Il Governo auspica naturalmente una rapida approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Alberta De Simone. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che questo disegno di legge, che ratifica lo scambio di lettere, come la relatrice ha dettagliatamente qui esposto, tra il Governo di Canberra e la Farnesina (il Ministero degli affari esteri, quindi il nostro Governo), si inquadra in uno di quei problemi nuovi che ci troviamo dinanzi in questi tempi di globalizzazione, di grandi trasferimenti e mobilità: tempi in cui c'è una grande circolazione, anche con una tendenza sempre più all'aumento di cittadini che frequentemente si trasferiscono, anche per lunghi periodi, per ragioni di studio, di esercizio della propria professione o altro, in altri Stati.

Dunque, questi nuovi problemi richiedono ai singoli paesi una mentalità flessibile rispetto alle vecchie rigidità con cui lo Stato d'azione difendeva i propri codici ed i propri ordinamenti normativi.

Come la relatrice ha detto, si è già verificato un caso analogo, nel 1965, nel rapporto con gli Stati Uniti d'America. Con questo disegno di legge di ratifica si intende regolamentare il caso di un cittadino australiano che, trovandosi in Italia per un periodo più o meno lungo, dovesse voler contrarre matrimonio in Italia. Questa persona si troverebbe nella condizione di non poter assolutamente esibire i certificati richiesti dall'articolo 116 del nostro codice civile per la semplice ragione che nell'ordinamento australiano non è previsto il rilascio di questi certificati e di questi nulla osta. Dunque, con lo scambio di lettere con l'Australia, si prefigura una

deroga all'articolo 116 del codice civile italiano che necessita l'approvazione del disegno di legge di ratifica che ci accingiamo ad approvare.

Nel comunicare la condivisione del mio gruppo, già manifestata in sede di Commissione (il disegno di legge è stato approvato all'unanimità), non posso far altro che annunciare il voto favorevole alla ratifica di questo accordo e la condivisione del metodo proposto, che prevede la presentazione di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal cittadino australiano di fronte all'autorità consolare competente in Italia oppure la presentazione di ogni altro documento australiano valido e veritiero dal quale risulti il nulla osta al matrimonio.

Dunque i parlamentari del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2133)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Paoletti Tangheroni.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore. Signor Presidente vorrei soltanto ringraziare per l'accordo ancora una volta qui manifestato. Ci si avvicina a forme di autocertificazione sempre più diffuse e necessarie in questo clima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante il Governo.

MARGHERITA BONIVER, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.